



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza della Libertà, 1 - CAP 09097 - P.IVA 00070950951

Prot. 4527
del 03.06.2025

Ordinanza n. 8 del 27.05.2025

OGGETTO: Prescrizioni antincendi e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – ANNO 2025.

IL SINDACO

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 e l'Allegato, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016, ha emanato il **provvedimento di aggiornamento 2025 delle prescrizioni regionali antincendi 2023-2025**, che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni o delle omissioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio e nei periodi a pericolo di incendio boschivo.

Le presenti prescrizioni sono parte integrante del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e restano in vigore fino all'approvazione di nuove prescrizioni che le sostituiscono, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige "Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo";

Considerato l'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale (<http://www.sardegnaprotezionecivile.it>), il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo d'incendio boschivo", può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, n. 353;

Visto il D.lgs. 13/07/1994, n. 480;

Vista la Legge 23/12/1978, n. 833;

Visto il T.U. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, delle Leggi sulle Autonomie Locali;

Vista la L.R. n. 8 del 27/04/2016;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 09/05/2012;

ORDINA

PARTE I

Dal 1° Giugno al 31 Ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo",

E'VIETATO

- a) Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innescio di un incendio;

- d) Smaltire braci;
- e) Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) Fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Sono vietate, tutto l'anno, le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

Autorizzazioni e Deroche

Nel periodo di elevato pericolo, gli Ispettori Forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare le seguenti attività:

- a) All'interno di aree boscate e nelle aree limitrofe, l'uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l'utilizzo di motori, attrezzature, forni e inceneritori che producano faville o braci, l'esercizio delle carbonaie, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone, nelle aree circoscritte e opportunamente mantenute e attrezzate, limitatamente per la cottura dei cibi, le richieste devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno 15 giorni prima dell'esecuzione delle stesse;
- b) Pratiche fitosanitarie.

La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

- a) Nel periodo dal 15 Maggio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- b) Nel periodo dal 1° Luglio al 20 Luglio e dal 15 Agosto al 14 Settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) Per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 Settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- d) Per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° Settembre e il 31 Ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifiche istanze d'intervento strettamente legate alla pratica agricola selvicolturale, agli Ispettorati forestali di competenza.

L'abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, nel periodo dal 15 Settembre al 31 Ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce perimetrali di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo"

- 1) L'uso di barbecue, forni e fornelli a gas, elettrici o a carbone è consentito a coloro che soggiornano nelle campagne per lavoro, e esclusivamente nelle aree circoscritte opportunamente attrezzate, limitatamente alla cottura dei cibi, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni fra le quali:
 - a) La ripulitura del terreno attiguo da materiale infiammabile;
 - b) La creazione di idonei ripari dal vento;
 - c) La predisposizione di adeguate riserve idriche;
 - d) L'adeguata distanza dalla vegetazione circostante;
 - e) Spegnimento del fuoco prima di abbandonare l'area.
- 2) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, taglieri, mole smerigliatrici, falciatrici, decespugliatori, trinciatori, etc.) è fatto obbligo di realizzare preventivamente una fascia di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, ripulita da fieno e materiale infiammabile;
- 3) Al di fuori delle aree boscate, nell'esercizio delle attività che comportino l'utilizzo di macchine agricole operatrici (falciatrici, mietitrebbie e simili), è fatto obbligo di dotarsi di estintore portatile da

- 6 kg per fuochi di classe A e per fuochi di classe B, con capacità estinguente non inferiore a 34°-233B o, in alternativa, di un mezzo con adeguata capacità idrica con relativo operatore;
- 4) Le attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di "elevato pericolo" sono vietate nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema):

ENTRO il 1° GIUGNO i proprietari ed i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a:

- a. Ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b. I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono, altresì, tenuti a creare una fascia parafulco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d. I proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie, contigue con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e. I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive, prive di qualsiasi materiale secco aventi la larghezza non inferiore a 5 metri.

ENTRO il 1° GIUGNO

- **L'ANAS S.p.A., le Amministrazioni Ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro Ente o Agenzia**, proprietario o gestore di aree dotati di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno, e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
- **I soggetti competenti** ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 Aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo.
- **Chiunque interessato** le cui operazioni di competenza comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, etc.) o l'utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono avviare le operazioni, nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema).
Le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri.
- **I rifornitori** e depositi di carburante, di legname di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere dei criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
- **I proprietari e gestori** di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili, o combustibili posti al di fuori dei centri abitati, hanno l'obbligo di realizzare intorno ai suddetti depositi o rifornitori, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.
- **I proprietari ed i gestori di elettrodotti** devono provvedere ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche aeree sia nude che inguainate, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la alta e media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, o per caduta, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo. Devono predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo. Sgomberare dalle ramaglie le aree sottoposte ai tagli; Ripulire o inertizzare una fascia per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri, attorno alle gabbie elettriche, a palo o in muratura, privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore;
- **I proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi**, di campeggi, di villaggi turistici-alberghieri ed alberghi, ristoranti ed agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e trattenimento (sia gestione pubblica che privata), i gestori ed i conduttori di aree

parcheggio attrezzate a servizio di discoteche ed i condomini e le comunioni private ubicate in qualunque terreno o zona urbanistica ed a prescindere della classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nelle Prescrizioni Antincendio in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 che detta prescrizioni antincendio per gli insediamenti turistico-ricettivi e simili.

ENTRO il 15 maggio, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Per i tagli effettuati in data successiva al 15 maggio, lo sgombero delle tagliate dai residui di lavorazione è contestuale ai tagli medesimi.

PARTE II

1. **Entro il 1° Giugno** i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siti **all'interno delle aree urbane**, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di pulizia da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi.
2. **Entro il 1° Giugno** i proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti **all'interno delle aree urbane**, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
3. **Il divieto di pascolo e del transito degli animali nel periodo 1° giugno – 31 ottobre** nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'A.T.S. di Oristano.

SANZIONI

- a. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla PARTE I della presente Ordinanza, terreni e fabbricati art. 12, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29/01/2025, saranno punite a norma dell'art. 10, comma 6, della Legge 21/11/2000, n. 353 così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120, convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dall'art. 24, commi 5 e 6, della L.R. 27/04/20216, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato "D" (Prontuario delle sanzioni amministrative), che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000;
- b. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla PARTE II della presente Ordinanza saranno punite a norma dell'art. 7 bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16/01/2003, n. 3, e dall'art. 6/ bis della Legge 24.07.2008, n. 125, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a Euro 200,00 (duecento), come stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 61 del 09.05.2012, e la sanzione accessoria della pulizia dell'area entro 5 (cinque) giorni dalla notifica o contestazione della violazione.
In caso di mancata obblazione si applicheranno le procedure di cui all'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;
- c. Trascorso il termine imposto per la pulizia dell'area in questione, senza che l'interessato abbia ottemperato, l'amministrazione comunale provvederà alla pulizia dell'area direttamente, e le spese verranno addebitate al proprietario.
- d. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza si fa espresso rinvio alle norme vigenti in materia di **Prevenzione Incendi** prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di **SAN NICOLÒ D'ARCIDANO**.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento.

DEMANDA

Alla competente Polizia Locale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e agli altri organi addetti alla vigilanza e controllo, ognuno per le proprie competenze, di fare osservare la presente Ordinanza e tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.



IL SINDACO
(Davide FANARI)

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- | | |
|--|-----------------|
| - Alla Prefettura | Oristano; |
| - Alla Questura | Oristano; |
| - Al Comando Stazione dei Carabinieri | Terralba; |
| - Al Comando Provinciale VV. d. FF. | Oristano; |
| - All'Ispettorato Corpo Forestale e V.A. | Oristano; |
| - Alla Stazione Forestale e V.A. | Marrubiu; |
| - Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese | S.N.D'Arcidano; |
| - Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale | S.N.D'Arcidano; |
| - All'Albo Pretorio del Comune | S.N.D'Arcidano. |

